

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 dicembre 2024, n. 634
COMUNE DI CANDELA _ Parere Favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Candela (Fg) per una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 57 del RR n.4/2007), denominata "Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili di tipo A" con dotazione di n.16 posti letto situato nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 snc – ASL FG.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento

regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1. il fabbisogno regionale di strutture;
2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale;

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019);

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:
"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(...)

d) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e smi, di Comunità socio riabilitativa ex art. 57 R.R. n.4 del 2007 e smi e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...)."

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, alle strutture ex art. 57 R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

Con pec trasmessa 08/10/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/13350 del 19/10/2022, il Comune di Candela (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda "Allegato Rea 4" alla DGR 2154/2019 dal Sig. Nicola Gatta, in qualità di legale rappresentante del Comune di Candela – PI 80035910712 - con sede in Candela alla via Piazza Aldo Moro n.5, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n. 5/2019 (ex art. 57 R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominata "Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili di tipo A" per n. 16 posti letto da realizzare in Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R n. 5/2019 formulata utilizzando il modello di domanda "Allegato REA 4" alla DGR n. 2153/2019 (E' stato utilizzato un modello di domanda sbagliato, in quanto si tratta di una struttura ammessa a finanziamento, pertanto, il modello da presentare è il modello di domanda REA 1 allegato alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico);
- Documento di identità del Sig. Nicola Gatta, in qualità di legale rappresentante del Comune di Candela;
- Attestato di qualificazione energetica degli edifici;
- Prot. n. 12456 del 21/12/2016 Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Candela per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Lavori di recupero e di ristrutturazione complesso Villa Torre Bianca da adibire al 1° piano a Centro diurno socio educativo e riabilitativo (art. 60) e al 2° piano a Comunità socioriabilitativa (art. 57)";
- Nota prot. n. 9087 del 7/10/2022 nella quale il legale rappresentante del Comune di Candela chiedeva la verifica di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura "Residenza Sanitaria" ai sensi del R.R. n.5/2019 ;
- Elenco dei parametri di valutazione ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Nota con cui il Sig. Nicola Gatta, in qualità di legale rappresentante del Comune di Candela dichiarava in data 7/10/2022 "che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto dalla normativa vigente e dal RR n. 5/2019, in merito ai requisiti minimi strutturali, tecnologici organizzative ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013";
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Relazione tecnica asseverata;
- Elaborati planimetri : Tav EA 9 planimetria generale di progetto; Tav
- Contratto di comodato tra la provincia di Foggia e il Comune di Candela, nella quale si rappresenta quanto segue "Art.1 – Oggetto. La provincia di Foggia cede in comodato d'uso gratuito al Comune di Candela (...) Art. 3 – Durata. Il presente contratto ha durata di anni quindici con decorrenza dal 16.03.2016 e scadenza il 15.03.2031. (...)";
- Verbale di validazione del progetto esecutivo;
- Visura immobile.

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n. AOO 183/7127 del 11/05/2023 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Candela per il progetto *“di Centro diurno socio educativo e riabilitativo (ex art. 60) al 1° piano e di Comunità socio riabilitativa (ex art 57) al 2° piano.”*

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n. AOO192_10088 del 11/05/2023 ad oggetto *“P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.11 – Comune di Candela - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo (ex art. 60 del RR 4/2007) al 1° piano e Comunità socioriabilitativa (ex art. 57 del RR 4/2007) al 2° piano. Riscontro nota prot. n.AOO183/PROT/11/05/2023/0007127”* che con Atto Dirigenziale n.564 del 08/11/2016 è stato ammesso a finanziamento l'intervento finalizzato alla realizzazione di una Comunità socio riabilitativa (ex art. 57 del R.R. n.4/2007) per n. 16 posti letto.

Con nota prot. n. AOO183/0009261 del 22/06/2023 lo scrivente Servizio chiedeva al Comune di Candela *“di trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla presente la seguente documentazione, al fine di poter procedere alla conclusione dell'istruttoria:*

- 1. istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA-1 alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico;*
- 2. attestazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia in merito al progetto per una Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 57 del RR n.4/2007), denominata “Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili di tipo A” con dotazione di n. 16 posti situato nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 snc”*

In riscontro alla predetta nota di integrazione documentale, il Comune di Candela trasmetteva con pec del 26/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/9491 del 27/06/2023, la seguente documentazione:

- 1. domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019 o soggetti disabili R.R. n.5/2019 (allegato REA-1 alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico);*
- 2. nota del Comune di Candela, nella quale si attesta “ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia in merito al progetto per una Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 57 del RR n.4/2007), denominata “Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili di tipo A” con dotazione di n. 16 posti situato nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 snc.”*

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 08/10/2022, nonché dalla nota prot. n. AOO192/10088 del 11/05/2023 della sezione competente è evidente, pertanto, che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della Legge Regionale n. 9/2017 avendo il Comune di Candela ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX Azione 9.11 con Atto Dirigenziale n. 564 del 08/11/2016 per la realizzazione di una Comunità socio riabilitativa (ex art. 57 del R.R. n.4/2007)

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza*

di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

- **alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – “R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e disabili non gravi o privi del sostegno familiare”**

2. “Comunità socioriabilitativa ex art.57 R.R. n.4/2007 e s.m.i.

- “ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i

realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019. Queste ultime potranno richiedere l’autorizzazione all’esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo E. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B.

In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l’autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007 (...omissis...); Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio prevista dal R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto”.

- **Nell’allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART.9 COMMA 3, LETT. d) R.R. N.5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex Comunità socioriabilitative art.57 R.R.4/2007 e smi

L’ art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.4 prevede :

“1. Le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/ 2007 e s.m.i. e le RSSA e x art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento come alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili.”

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’ art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all’art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture

- *art. 58 - requisiti strutturali*

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili*

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili*
- *7.3.2 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare"*
- **Al paragrafo 8 – R.R. n. 5/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento**

Tipologia di finanziamento ammesso

"Il R.R. n. 5/2019 all' art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull' Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014- 2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (...)"

Quanto ai requisiti strutturali si precisa che il Comune di Candela ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

Richiamato in particolare, l'art. 57 del R.R. n. 4/2007 nel quale si prevede esplicitamente che:

"La struttura è costituita da:

- *camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;*
- *servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;*
- *per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";*
- *dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.*

La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza."

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO192_10088 del 11/05/2023 acquisita agli atti e trasmessa dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 08/10/2022 ed in particolare della Relazione tecnica e dell'elaborato planimetrico del piano secondo, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso della Rsa di mantenimento disabili di tipo A, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali;

Considerato, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Candela ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione della Comunità socio riabilitativa (ex art 57 del RR n. 4/2007)

In conseguenza di quanto sopra rappresentato,

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Candela (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento) dallo stesso Comune di Candela (PI 80035910712) con sede in Candela in Piazza Aldo Moro n.5, **per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n. 5/2019 denominata "Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili di tipo A" con una dotazione di n. 16 posti letto, da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.;**

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Candela e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Candela è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 08/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Candela, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Candela alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale

alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Candela (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento) dallo stesso Comune di Candela (PI 80035910712) con sede in Candela in Piazza Aldo Moro n.5, **per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n. 5/2019 denominata "Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili di tipo A" con una dotazione di n. 16 posti letto, da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.;**

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Candela e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Candela è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 08/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Candela, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Candela alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;

VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **al legale rappresentante del Comune di Candela - PI 80035910712 - con sede legale in Candela, via Piazza Aldo Moro n.5;**
- **al Comune di Candela (comune.candela.fg@halleycert.it);**
- **al Dipartimento Welfare (dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it);**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro